

Cosa sono i reati ministeriali? Come funziona il procedimento per il loro accertamento?

Il Senato autorizza il processo nei confronti dell'ex Ministro dell'interno Matteo Salvini.

Cosa sono i reati ministeriali?

I reati ministeriali sono reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro nell'**esercizio delle loro funzioni**. La responsabilità per i reati ministeriali è penale, e dunque personale: riguarda cioè solo l'autore e non si estende all'intero Governo.

Il procedimento giudiziario relativo ai reati ministeriali è stato modificato nel 1989, con legge costituzionale n. 1 del 1989.

Prima. Il sistema precedente attribuiva la giurisdizione per i reati ministeriali alla Corte costituzionale, che decideva sulla base delle indagini svolte da una Commissione inquirente formata da 10 deputati e 10 senatori che poi, se non riteneva di dover archiviare, riferiva al Parlamento in seduta comune, che decideva se formulare o meno l'accusa.

Oggi. Il sistema è stato riformato, per due ragioni:

1. perché lo svolgimento di questo compito caricava la Corte di una mole di lavoro che non riusciva a sostenere;
2. per la volontà di superare una specialità che la popolazione percepiva come un privilegio. Questa intenzione doveva però essere bilanciata con l'esigenza opposta di garantire la funzione di governo, che richiede che il procedimento a carico di un componente del Governo mantenga delle specialità che impediscono di assimilarlo in tutto al procedimento penale ordinario.

Ciò che è risultato è il sistema tutt'ora in vigore, che trova le sue coordinate essenziali nell'art. 96 Cost, che prevede:

- che il **Presidente del Consiglio e i Ministri siano sottoposti** - per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni - **alla giurisdizione penale ordinaria;**
- che per poter esercitare l'azione penale per un reato ministeriale **occorre l'autorizzazione del Parlamento.**

Come si svolge oggi il procedimento?

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio raccoglie le notizie di reato, ed entro 15 giorni le trasmette al collegio competente a svolgere le indagini. Devi sapere che: per la maggior parte delle Regioni il distretto di Corte d'Appello coincide con il territorio regionale e il capoluogo di distretto coincide con il capoluogo di Regione.

Il collegio competente a svolgere le indagini si chiama "Tribunale dei Ministri".

Il Tribunale dei Ministri è un collegio, formato presso il Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte d'Appello e composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nel distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore.

Se dopo aver compiuto le indagini il Tribunale dei Ministri ritiene di non dover chiedere l'archiviazione (ritiene cioè che ci siano elementi per proseguire il procedimento) trasmette una relazione al Presidente della Camera competente. Devi sapere che: se il Ministro è anche parlamentare la Camera competente è quella di appartenenza, se invece non lo è la Camera competente è sempre il Senato (nel caso che riguarda l'ex Ministro Salvini la Camera competente è il Senato poiché egli, oltre ad esser stato Ministro, è anche senatore).

A questo punto c'è una cosa su cui bisogna fare chiarezza: è questo il sistema con cui si esclude il cosiddetto *fumus persecutionis* (il pericolo che l'organo giudicante agisca per perseguire impropriamente un soggetto politico).

Il giudizio sul *fumus persecutionis*, contrariamente a quanto diffuso comunemente, non è parte del giudizio di autorizzazione del Parlamento, perché viene escluso in radice, attraverso i due accorgimenti che abbiamo appena menzionato, e che ripetiamo:

1. l'estrazione a sorte dei membri del collegio;
2. la particolare affidabilità dei soggetti membri garantita dal possesso di requisiti qualitativi (sono magistrati che hanno da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore).

A questo punto si apre la **fase dell'autorizzazione parlamentare**.

Ciò che deve essere valutato in questa fase è soltanto se il Ministro abbia o meno agito per la **tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante** o per il **perseguimento di un preminente interesse pubblico**.

La decisione sull'autorizzazione è il frutto di un procedimento composto di **due fasi**.

Prima di tutto interviene la giunta parlamentare competente per le autorizzazioni a procedere (le giunte sono organi interni alle Camere a cui partecipa un numero ridotto di membri) che sulla base degli atti di indagine ricevuti dovrà trasmettere all'Assemblea, in una relazione scritta, la propria posizione. Si tratta di un voto molto importante, perché indirizza la successiva votazione in Assemblea, con la quale si dovrà confermare o ribaltare la posizione assunta dalla Giunta. Nel caso che ha riguardato l'ex Ministro dell'interno Matteo Salvini, la Giunta si è espressa, il 20 gennaio 2020, dando il via libera all'autorizzazione.

A questo punto interviene l'Assemblea per il voto finale. L'Assemblea nega l'autorizzazione se ritiene che sussista almeno una delle due condizioni sopra richiamate. Per negare l'autorizzazione occorre la maggioranza assoluta.

Devi sapere che **la maggioranza assoluta significa 50% + 1 dei componenti, non dei votanti**.

Ciò che è successo il 12 febbraio 2020 è che il Senato ha respinto l'ordine del giorno con cui alcune forze politiche avevano cercato di ribaltare la posizione della Giunta. Quello che succederà ora è che il

Tribunale dei ministri trasmetterà le carte al procuratore della Repubblica competente, che deciderà se chiedere il rinvio a giudizio e far proseguire il procedimento. Di lì in avanti il procedimento si svolgerà secondo le forme di un ordinario procedimento penale.

Fonti per approfondire:

- <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/IL%20PROCEDIMENTO%20PER%20I%20REATI%20MINISTERIALI%20-%20Aprati.pdf>
- <http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/01/22/il-caso-gregoretti-e-le-sue-complesse-implicazioni-politico-regolamentari/>

Riferimenti nei testi Zanichelli:

- Monti-Faenza, *Res publica* 4ed, p. 239, 262
- Ronchetti, *Diritto e legislazione turistica* 4ed, vol. 2, p. 88